Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Mercoledì, 23 novembre 1927 - ANNO VI — **Numero 271**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, in Roma: Elenco delle obbligazioni 5 per cento sorteggiate nella 10ª estrazione del 12 novembre 1927 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima alti forni, fonderie, acciaierie e ferriere Franchi Gregorini, in Brescia: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1927.

Società emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili, in Modena: Elenco delle obbligazioni ex ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola e Finale estratte il 17 novembre 1927 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Cantieri navali riuniti, in Genova: Elenco delle obbligazioni 4.75 per cento sorteggiate l'11 novembre 1927.

Società Sicula imprese elettriche, in Palermo: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 17 novembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima per la ferrovia Mantova-Modena, in Torino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

CASA REALE

AVVISI DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10, in udienza solenne, Sua Eccellenza Don Antonio Burgos, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Panamà, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Sua Maestà il Re ha ricevuto, oggi alle ore 10.20, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Antonio Gomez Restrepo, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Colombia.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.40, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Jonkheer Aert van der Gores il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere con le quali viene accreditato presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dei Paesi Bassi.

Roma, addì 23 novembre 1927 - Anno VI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2418**.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. **2103**.

Costituzione in ente autonomo, con nuova denominazione, del gruppo d'artiglieria da costa distaccato a La Maddalena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gruppo d'artiglieria da costa distaccato a La Maddalena è costituito in ente autonomo con la denominazione di « Gruppo di artiglieria da costa della Sardegna ».

Art. 2.

Il gruppo è amministrato dal suo comandante, il quale è anche capo dell'ufficio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 120. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2419**.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. **2104**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montepagano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 febbraio 1927 - Anno V - n. 297, con il quale il comune di Montepagano è aggregato a Roseto degli Abruzzi;

Vista la deliberazione 20 maggio 1927 - Anno V - del commissario prefettizio di Roseto, con la quale si chiede la soppressione dell'ufficio di conciliazione nell'ex comune di Montepagano;

Visto il rapporto 22 settembre 1927 - Anno V - del primo presidente della Corte d'appello di Aquila, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la soppressione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montepagano aggregato a quello di Roseto con R. decreto 20 febbraio 1927 - Anno V - n. 297 è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2420.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. **2105.**

Disposizioni per l'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento della istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è òrgano permanente consultivo e di informazione del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne lo sviluppo ed i progressi dell'attività scientifica all'interno ed all'estero.

Per l'adempimento dei suoi còmpiti il Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo dei suoi delegati, ha facoltà di accedere agli istituti, laboratori e stabilimenti nei quali si eséguono ricerche scientifiche; ma chiederà caso per caso l'assenso del Ministro competente.

Art. 2.

La ripartizione della somma stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 117 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e delle altre somme che eventualmente vengano stanziate per scopi analoghi, è disposta dal Ministro, udito il parere di un comitato composto di tre membri designati dal Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, di due membri designati dalla Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui uno per la Facoltà di giurisprudenza e uno per la Facoltà di lettere e filosofia, del direttore generale dell'istruzione superiore e del capo della divisione competente.

E' abrogato il secondo comma del citato art. 117.

Art. 3.

I concorsi alle borse di perfezionamento di cui all'art. 118 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono giudicati, per gli studi di medicina e chirurgia e di scienze matematiche fisiche e naturali, da Commissioni scelte in seno al Consiglio nazionale delle ricerche; per gli studi di scienze morali, storiche e filologiche da Commissioni scelte su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

Per lo studio degli argomenti di cui al precedente articolo 1, è aggregato al Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche il direttore generale dell'istruzione superiore.

Art. 5.

Per la compilazione ufficiale della bibliografia scientifica tecnica italiana, affidata dal R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, al Consiglio nazionale delle ricerche, tutti i tipografi, i quali abbiano stampato, per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, sia periodiche che non periodiche e comunque interessanti la scienza e la tecnica, devono, entro un mese dalla ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel caso di mancata consegna di una pubblicazione, entro il termine fissato dal comma precedente, il tipografo è passibile di una ammenda che non può essere minore del triplo del prezzo di copertina della pubblicazione, e mai inferiore a L. 50, fermo restando l'obbligo di consegnare la pubblicazione stessa. In caso di recidiva l'ammenda sarà raddoppiata.

La denuncia sarà fatta dal presidente del Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche; e sarà competente a giudicare il pretore della circoscrizione ove ha sede la tipografia.

Art. 6.

I direttori delle scuole di perfezionamento, dei seminari e degli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori, debbono, alla fine di ogni anno accademico, inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attività didattica e scientifica svolta negli istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni.

Art. 7.

Presso la Regia università di Perugia è consentita la costituzione di una Facoltà fascista di scienze politiche.

Le spese per l'istituzione dei posti di ruolo e tutte le altre inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Facoltà stessa gravano sul bilancio della Università di Perugia.

Art. 8.

Presso la Facoltà di lettere della Regia università di Roma è istituita la cattedra di « storia e letteratura ungherese ».

Al conferimento di detta cattedra si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per gli esteri e per le finanze; e può all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

L'art. 22 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è abrogato.

All'art. 8 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma:

« Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, può designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'università o all'istituto, sia tra quelli di altra università o istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore non può durare in ufficio oltre l'anno accademico, ed ha diritto all'indennità spettante al rettore o al direttore ».

Art. 10.

L'art. 29, comma 1°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è da intendersi nel senso che le punizioni ivi contemplate si applicano, secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

a) grave insubordinazione;
b) abituali mancanze ai doveri d'ufficio;
c) abituali irregolarità di condotta;
d) atti, in genere, che comunque ledano la dignità e l'onore del professore.

Art. 11.

Alla tabella *D* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni sono apportate le variazioni seguenti:

Napoli (Università) Facoltà di medicina e chirurgia . . . . n. 25
Napoli (Università) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . n. 20
Napoli (Università) Facoltà di lettere e filosofia n. 16
Roma (Università) Facoltà di lettere e filosofia . n. 32

Conseguentemente il numero complessivo dei posti di professore delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui all'art. 9, ultimo comma, del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, è portato a 766.

Art. 12.

Ai liberi docenti può essere revocata dal Ministro l'abilitazione all'insegnamento, quando, per manifestazioni compiute nell'esercizio del loro ufficio o anche indipendentemente da esso, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Per le determinazioni in ordine alla revoca di detta abilitazione sarà prefisso all'interessato un termine per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni.

Art. 13.

Gli esami di profitto e di laurea e diploma si dànno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non è consentita nessun'altra sessione di esami.

Art. 14.

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

L'anno finanziario coincide con l'anno accademico.

Art. 15.

Alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche annessa alla Regia scuola d'ingegneria di Torino possono essere ammessi, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, ufficiali del genio aeronautico, in attività di servizio, forniti della laurea in ingegneria, o che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale di studi in ingegneria e superato i relativi esami.

Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola di perfezionamento anzidetta ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente; alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Art. 16.

Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola di perfezionamento di cui all'articolo precedente, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 17.

Coloro che ottengono il riconoscimento, a norma dell'articolo 51, ultimo comma, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, di titoli accademici conseguiti all'estero debbono pagare la tassa di laurea o di diploma.

Coloro che, per il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, debbono sostenere esami di profitto, o di laurea, o diploma, sono tenuti al pagamento anche delle relative sopratasse.

Art. 18.

Le Casse scolastiche delle università e degli istituti superiori possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'opera universitaria.

Art. 19.

Il giudizio sugli aspiranti al titolo di specialista, in base alle norme che saranno determinate con decreto Reale, è dato da speciali Commissioni nominate dal Ministro per la pubblica istruzione.

Le spese per il funzionamento di dette Commissioni sono a carico degli aspiranti, i quali, prima della riunione della Commissione, saranno invitati a depositare presso il cassiere del Ministero della pubblica istruzione la somma che, tenuto conto del numero dei candidati che dovranno essere giudicati da ciascuna Commissione, si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese stesse.

Art. 20.

La somma, entro i limiti della quale il Ministro per la pubblica istruzione può concedere gli assegni, di cui all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 563, è annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 21.

La disposizione dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, riguardante i rendiconti consuntivi delle Regie università e dei Regi istituti superiori, è estesa, a decorrere dall'esercizio 1927-28, a tutti gli altri istituti superiori, ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 22.

Per il primo funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche di cui all'art. 7 del presente decreto le norme da inserirsi nello statuto dell'università saranno proposte dal rettore dell'università stessa.

Ai posti di professore della Facoltà predetta provvederà il Ministro per la pubblica istruzione trasferendovi, con il loro consenso, professori di qualsiasi università o istituto d'istruzione superiore di grado universitario per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o per altra materia, o procedendo a nomine, eventualmente in deroga, nell'uno e nell'altro caso, alle vigenti disposizioni.

Il conferimento degli incarichi d'insegnamento sarà fatto dal Consiglio di amministrazione dell'università su proposta del rettore.

Art. 23.

I professori di ruolo che, anteriormente al 1° dicembre 1924, erano in servizio nel Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze, sono considerati, agli effetti del trasferimento ad altri istituti d'istruzione superiore nonchè agli effetti dell'applicazione dell'art. 120 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, allo stesso modo dei professori di ruolo che, anteriormente alla data suddetta, erano in servizio nelle libere università di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Per i professori che, anteriormente al 1° dicembre 1924, abbiano prestato servizio di ruolo nel Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze e che, anteriormente alla data stessa, siano stati assunti nei ruoli dei professori universitari, il servizio prestato nell'Istituto suddetto è considerato, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi nonchè agli effetti dell'applicazione dell'art. 120 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, allo stesso modo che se fosse stato prestato in analoghe condizioni nelle unversità libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Le qualifiche di reggente e di titolare, già vigenti per i professori dell'Istituto suddetto, sono considerate rispettivamente equivalenti a quelle di straordinario e di ordinario già vigenti per i professori degli altri istituti d'istruzione superiore. Tuttavia coloro che alla data del 30 novembre 1924 erano reggenti nell'Istituto medesimo conservano ivi la stabilità come reggenti; ma non possono conseguire la qualifica di professori stabili ai sensi dell'art. 19 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, se non nei modi all'uopo prescritti. In caso di trasferimento ad altro istituto d'istruzione superiore, si applicano nei loro riguardi le disposizioni di cui al suddetto art. 19, commi 3° e 4°, decorrendo dalla data del trasferimento il triennio per il conseguimento della stabilità, salvo che gli interessati non chiedano l'abbreviazione del periodo medesimo, tenuto conto del servizio prestato come reggenti.

Le disposizioni di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo hanno effetto dal 1° dicembre 1924, esclusa, peraltro, la corresponsione di eventuali differenze di trattamento economico, per il periodo anteriore al 1° ottobre 1926.

Art. 24.

I rettori delle università e i direttori degli istituti superiori e degli istituti superiori di magistero, la cui nomina sia scaduta il 15 ottobre 1927, s'intendono confermati nell'ufficio sino al giorno 31 del mese stesso.

Art. 25.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i posti di assistente nel ruolo del personale degli osservatori astronomici e vesuviano possono essere conferiti, in deroga a quanto dispone l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, a funzionari appartenenti a qualunque ruolo dell'Amministrazione dello Stato, quando siano riconosciuti idonei all'ufficio da una Commissione formata da tre direttori di osservatorio o professori di ruolo di università o di istituto superiore.

Art. 26.

Per coprire i posti di professore di ruolo presso la Scuola d'ingegneria aeronautica annessa alla Regia scuola d'ingegneria di Roma attualmente vacanti, potranno bandirsi ed espletarsi concorsi, procedendo alle conseguenti nomine entro i limiti stabiliti dal R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e prescindendo dai termini prescritti dall'art. 10 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, nel testo modificato dall'articolo 5 del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, e dal disposto del comma 3° dell'articolo stesso.

Art. 27.

Per un quinquennio dalla data di pubblicazione del presente decreto il direttore della Regia scuola d'ingegneria di Milano potrà scegliersi anche tra persone di riconosciuta alta fama negli studi d'ingegneria che non ricoprano l'ufficio di professore di ruolo, ferme restando tutte le altre norme contenute nell'art. 8 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

Art. 28.

Presso la libera Università di Camerino potrà istituirsi una Facoltà di scienze chimiche, rimanendo soppresso il corso quadriennale di medicina.

Art. 29.

Le norme relative al funzionamento presso le scuole d'ingegneria dei corsi complementari in discipline tecnico-scientifiche o giuridico-economiche, previste dall'art. 10 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, possono essere provvisoriamente approvate per l'anno accademico 1927-28 con ordinanza del Ministro, udita la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

L'ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 30.

Gli studenti, che seguirono i corsi superiori di magistero istituiti dal comune di Genova, possono, per l'anno scolastico 1927-28, ottenere l'iscrizione presso un istituto superiore di magistero regio o pareggiato al corso successivo a quello da essi già seguito; ed il Consiglio direttivo dell'istituto provvede a determinare l'ulteriore svolgimento della loro carriera scolastica.

Gli studenti che seguirono i corsi anzidetti per tutti gli anni prescritti per il conseguimento di uno dei diplomi di cui all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, possono essere ammessi a sostenere, limitatamente agli anni scolastici 1927-28 e 1928-29, il corrispondente esame di diploma presso un istituto superiore di magistero regio o pareggiato. Il Consiglio direttivo stabilirà, caso per caso, gli esami di profitto che il candidato debba eventualmente sostenere prima di essere ammesso all'esame di diploma.

I corsi superiori di magistero istituiti dal comune di Genova non potranno più essere svolti, a decorrere dall'anno scolastico 1927-28.

Art. 31.

Entro un biennio dalla data di pubblicazione del presente decreto, potrà, con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento ad altro istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie università, dei Regi istituti superiori e dei Regi istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile.

Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o da esse diverse.

Art. 33.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente le variazioni necessarie in conseguenza del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 133. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1927.
Nomina di un giudice effettivo nel Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Veduta la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, nonchè l'art. 5 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, recante norme per l'attuazione della predetta legge;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 4 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1927, Guerra, registro n. 24, foglio n. 35;

Decreta:

E' chiamato a comporre il Tribunale speciale per la difesa dello Stato in qualità di guidice effettivo il console comm. Giuseppe Rambaldi, colonnello degli alpini in aspettativa per riduzione di quadri, in sostituzione del console cav. uff. Alberto conte Galamici, promosso console generale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1927.
Sostituzione del colorante del petrolio da impiegare nei motori agricoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'accordo col Ministro per l'economia nazionale;

Visto il R. decreto in data 26 luglio 1925, n. 1258;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1925;

Ritenuta la opportunità di sostituire il colorante del petrolio, da importarsi, in esenzione da dazio doganale e da tassa di vendita, per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli;

Determina:

Al colorante « Sudan IV », indicato nell'articolo 1 del decreto Ministeriale 7 agosto 1925, per il petrolio da importarsi, in esenzione da dazio e da tassa di vendita, per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli, è sostituito il colorante denominato « Sudan III ».

Restano ferme tutte le altre condizioni stabilite dal detto decreto Ministeriale del 7 agosto 1925, compresa la quantità di materia colorante da aggiungere ad ogni quintale di petrolio.

Il presente decreto avrà efficacia dal 1° dicembre 1927 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Klemencic fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 novembre 1891 e residente a Trieste, via Istituto, 38, a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clementi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Klemencic è ridotto in « Clementi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Klemencic nata Bernis fu Andrea, nata il 9 marzo 1897, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato il 27 ottobre 1921, figlio;
3. Laura di Giovanni, nata il 15 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilita ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Chersich gr. uff. Carlo fu Giovanni, avvocato generale di Corte d'appello, residente a Trieste, via F. Venezian 7, nato a Cherso addì 2 novembre 1857, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. dott. Carlo Chersich fu Giovanni è ridotto in « Chersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Chersich nata Covaz fu Antonio, nata il 3 giugno 1860, moglie;
2. Maria Chersich di Carlo, nata il 3 maggio 1891, figlia;
3. Giusto Chersich di Carlo, nato il 14 ottobre 1901, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 settembre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Chersich Carlo di Carlo, avvocato, dottore, nato a Montona d'Istria addì 3 agosto 1887, residente a Trieste, piazza Santa Caterina, 4, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. avv. dott. Carlo Chersich è ridotto in « Chersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Augusta Chersich nata Taller di Gustavo, nata il 22 luglio 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 settembre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 21 novembre 1927 - Anno VI, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento i telegrammi lampo ed i telegrammi augurali;

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli enti, società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 13 del 1927.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste bubbonica nella zona costiera compresa fra i porti di Sfax e di Ras Adidir (Tunisia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 4 del 23 luglio 1920, riguardante le provenienze dai porti della costa tunisina compresi fra Sfax e Ras Adidir inclusi è revocato.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica della Bassa Friulana.

Con R. decreto 22 settembre 1927 - Anno V, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1927 - Anno VI, al registro 23, foglio 143, è stato costituito il Consorzio di bonifica della Bassa Friulana.

A formare la Deputazione provvisoria dell'ente sono stati designati i signori De Asarta conte Manuel, Canciani dott. Giacomo, Rota conte Francesco, De Ponte avv. Francesco, Pez Mario, Sburlino Giovanni, Mazzaroli Rodolfo, Cristofoli Achille, Scarpa Enrico, Turello Giovanni, Franchi dott. Alessandro e Cirio Giacomo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 — Data della ricevuta: 24 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Piscopo Tommaso di Gaspare — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 395.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 463 — Data della ricevuta: 13 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Imperato Olimpia di Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 740 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data della ricevuta: 12 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Piscopo Tommaso di Gaspare — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 505 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 321 — Data della ricevuta: 2 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Scotti di Uccio Umberto fu Federico — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 7100 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 ottobre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mandato.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

Si notifica che è stato smarrito il mandato n. 95 emesso dalla Ragioneria centrale del Debito pubblico in data 23 maggio 1927 a favore dei legali rappresentanti della Banca d'Italia, succursale di Trento, per la somma di L. 1000, per il pagamento del premio vinto dall'obbligazione delle Venezie I serie, numero 1.184.263 nella II estrazione eseguita il 20 agosto 1925.

Si diffida chiunque ne sia in possesso di presentarlo subito alla detta Direzione generale, avvertendo che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione senza che sia stato presentato il detto mandato o sia stata fatta opposizione, ne sarà emesso il duplicato, rimanendo annullato il primo, che sarà inefficace per chiunque ne sia in possesso.

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 22 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.25	Belgrado	32.50
Svizzera	351.63	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.627	Albania (Franco oro)	356.50
Olanda	7.435	Norvegia	4.86
Spagna	311.43	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.567	Svezia	4.97
Berlino (Marco oro)	4.39	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.93
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	70.55
Romania	11.42	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino (Oro	17.83	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino (Carta	7.84	Consolidato 5 %	81.425
New York	18.375	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.385	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.15
Oro	354.55		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il concorso ad un posto di direttore tecnico aggiunto delle privative.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 5867/438 del 16 settembre 1927, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1927, registro 11, foglio 256, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 239 del 15 ottobre 1927 che bandisce un concorso per esami ad un posto di direttore tecnico aggiunto delle privative per il Laboratorio del chinino di Stato in Torino, e nomina la relativa Commissione esaminatrice;

Considerato che il comm. prof. Nicola Parravano, membro della Commissione stessa è impedito da ragioni di ufficio ad assolvere l'incarico affidatogli;

Ritenuto che nell'interesse dell'Amministrazione è opportuno prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del comm. dott. prof. Nicola Parravano quale membro della Commissione esaminatrice per il concorso ad un posto di direttore tecnico aggiunto delle privative, per il Laboratorio del chinino di Stato in Torino, è chiamato a far parte della Commissione stessa il comm. dott. prof. Guido Bargellini, ordinario di chimica organica presso la Regia università di Roma.

Art. 2.

Il termine del 10 novembre 1927 fissato dall'art. 4 del decreto Ministeriale 16 settembre 1927, per la presentazione delle domande e dei documenti, è prorogato al 30 novembre 1927.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.